

Oggetto: osservazioni alla bozza di DM sugli incentivi alle FER, relativamente agli impianti idroelettrici

1. Il CIRF esprime un'opinione sostanzialmente positiva sulla bozza di decreto in oggetto. In particolare riteniamo che la decisione di interrompere l'incentivazione di nuovi impianti idroelettrici nei corsi d'acqua naturali, sebbene giunga tardiva, fosse assolutamente indifferibile, in quanto lo spazio per nuovi impianti idroelettrici nel reticolo naturale è esaurito da tempo.

La necessità di intervenire sull'incentivazione, per interrompere la deriva speculativa del nuovo idroelettrico, ridurre i conflitti con le politiche europee sulle acque e sulla tutela della biodiversità e al fine di dare adeguate risposte all'EU Pilot 6011/2014 ENVI e all'EU Pilot 7304/2015 ENVI, è stata ampiamente illustrata:

- nell'“Appello nazionale per la salvaguardia dei corsi d'acqua dall'eccesso di sfruttamento idroelettrico” del 2014 e nella Petizione per la eliminazione degli incentivi al piccolo idroelettrico nei corsi d'acqua naturali presentata al MISE nel 2017 sottoscritte da centinaia di Associazioni di tutta Italia;
- nei dossier prodotti negli ultimi anni da diverse associazioni, in particolare: CIRF “L'energia “verde” che fa male ai fiumi”; AA.VV. “Centraline: come distruggere l'ambiente per mettere le mani sul pubblico denaro”; Legambiente: “L'idroelettrico: impatti e nuove sfide ai tempi del mutamento climatico”;
- nelle numerose segnalazioni comprovanti il perdurare dell'inadeguato recepimento della DQA nei Piani di Gestione e della sostanziale non applicazione/inapplicabilità dei provvedimenti previsti dai DD 29 STA e DD 30 STA, che presentano molte criticità irrisolte.

2. Stante il giudizio sostanzialmente positivo, sottolineiamo tuttavia che sarebbe opportuno **escludere dall'incentivazione** anche gli impianti "che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa" (ovvero della tipologia indicata nell'art.4, comma 3, lettera b) punto iii del DM 23 giugno 2016 e richiamata nell'art.3 comma 5, lettera c) della bozza di nuovo decreto), in quanto possono precludere interventi di riconnessione longitudinale tramite rimozione o modifica di briglie o traverse esistenti, necessari ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva Quadro Acque o di tutela di specie ittiche previsti dalla Direttiva Habitat. Questa tipologia di impianto potrebbe essere mantenuta solo laddove sia comprovata l'assoluta impossibilità di rimozione o modifica delle opere esistenti. In ogni caso, andrebbe specificato il divieto di innalzamento della quota di derivazione (anche mediante sbarramenti mobili), attualmente molto diffusa e ai cui impatti ambientali non viene posta sufficiente attenzione durante le procedure istruttorie e le valutazioni di impatto ambientale, mentre può determinare un'estesa bacinizzazione a monte dell'opera, anche per diversi chilometri in caso di pendenza molto bassa, e la perdita di importanti aree riproduttive per specie reofile.

3. Infine riteniamo importante che nell'art. 3 venga reso più chiaro ed esplicito che i requisiti generali di cui al comma 5 lettera c) sono necessari **per tutti gli impianti**, anche quelli specificati alle lettere a) e in particolare b) del comma 4, dato che la formulazione attuale potrebbe dare adito a dubbi interpretativi. Visto l'elevato numero di impianti iscritti in posizione non utile nei registri di cui al precedente decreto 23 giugno 2016 e i significativi impatti attesi nel caso in cui venissero realizzati, la conferma di questo obbligo è condizione necessaria al mantenimento di un giudizio positivo sul DM in oggetto da parte del CIRF.